



Cefalù, li 25/05/2023

**MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA**
pec: va@pec.mite.gov.it

**MINISTERO DELLA CULTURA
- SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR**
pec: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

**SERVIZIO SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI
E AMBIENTALI DELLA REGIONE SICILIANA**
pec: sopripa@certmail.regione.sicilia.it

Oggetto: *Procedura di valutazione di impatto ambientale ex art. 23 d.lgs 152/2006 avviata con istanza del 7.4.2022, relativa al progetto presentato da **AM Energie Rinnovabili s.r.l.** per la realizzazione di un impianto agrofotovoltaico denominato "Serra del Vento", per una potenza complessiva pari a 20 MW e opere connesse, da realizzarsi nei Comuni di Gangi e Bompietro (PA) - Istanza di cui alla nota prot. n. 003-0000123-GEN/2022 del 07/04/2022 - **Codice Procedura MiTE 8309 del 20.4.2022 _ nota prot. n. 22272 del 25.11.2022 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana – Considerazioni sull'assoggettabilità all'effetto cumulo.***

Con riferimento alla Procedura in oggetto descritta e alle valutazioni contenute nella Nota del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana, anch'essa in oggetto identificata, si espone quanto segue:

Si richiamano e confermano integralmente le osservazioni formulate dallo "Studio Gerosa Sollima e associati" con nota del 25/01/2023 riguardo alla prescrizione di **NON ALLOCAZIONE** di pannelli fotovoltaici nelle aree progettuali "D" ed "F", "*al fine di evitare l'impatto cumulativo con l'impianto adiacente in fase di approvazione*". contenuta nella nota prot. n. 22272 del 25.11.2022 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana e, di fatto, ponendo un limite derivante dall'impatto cumulativo che ne verrebbe a derivare "*con impianto adiacente in fase di approvazione*";

si richiama che, in ogni caso, il ***criterio di priorità cronologica*** della presentazione dell'istanza **non può essere inteso ed essere applicato alla stregua di una prelazione;**

si precisa che esistono fondate e intuitive ragioni per ritenere che il limite derivante dall'impatto cumulativo vada posto a carico, come **CONDIZIONE** non specificatamente in capo alla proponente AM Energie Rinnovabili srl ma, bensì, a carico del soggetto che **succederà** (in senso temporale) nell'effettivo ottenimento della Autorizzazione Unica e nella, conseguente, effettiva realizzazione dell'impianto **adiacente.**

Ciò in quanto - richiamate appunto tutte le argomentazioni dottrinarie contenute nelle osservazioni dell'avvocato Massimo Ragazzo, estensore delle stesse - ci si concentra sul contenuto del preventivo di connessione rilasciato da Terna ad Alta Capital 2 SRL e prodotto dal proponente del progetto per la approvazione dell'impianto **“adiacente in fase di approvazione”.**

Il documento è disponibile sul sito del Servizio 1 del Dipartimento Ambiente – Aree Tematiche – VIA VAS “Portale Valutazioni Ambientali VIA –VAS” al link <https://si-vvi.regione.sicilia.it>, (procedura 1597) e di facile consultazione.

Il preventivo contiene la soluzione tecnica minima generale (STMG) per la connessione di un impianto di generazione da fonte rinnovabile (fotovoltaica) da 60 MW e, nella fattispecie, dell'*impianto Agrivoltaico Integrato Ecocompatibile di potenza di 60 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel Comune di Ganci (PA) in C.da Rolica”*

Detto documento prevede, letteralmente, che:

“Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la Vs. centrale venga collegata in antenna a 150 kV con la sezione 150 kV di una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150 kV della RTN, da inserire in entra – esce sul futuro elettrodotto RTN a 380 kV della RTN “Chiaromonte Gulfi - Ciminna”, previsto nel Piano di Sviluppo Terna, cui raccordare la rete AT afferente alla SE RTN di Caltanissetta.”

Di fatto:

L'impianto in progetto, per potere immettere energia sulla Rete di Trasmissione Nazionale, **deve vedere realizzate due condizioni propedeutiche e necessarie:**

- LA PROGETTAZIONE e REALIZZAZIONE di *“una nuova stazione elettrica di trasformazione (SE) 380/150 kV della RTN da inserire in entra – esce” ...;*

- ... *sul futuro elettrodotto RTN a 380 kV della RTN “Chiaramonte Gulfi - Ciminna”, previsto nel Piano di Sviluppo Terna, cui raccordare la rete AT afferente alla SE RTN di Caltanissetta.” – ANCORA DA PROGETTARE e REALIZZARE, in quanto attualmente solo previsto nel Piano di Sviluppo Terna;*

Che tale condizione “preliminare” sia ancora sussistente è confermato anche in sede di istruzione del procedimento per la emissione del provvedimento di P.A.U.R.

Più in particolare, **a pag. 8** del Verbale della Prima Conferenza dei Servizi Istruttoria del 5.10.2022 - afferente alla suddetta istanza di P.A.U.R., presentata da Alta Capital 8 s.r.l. in relazione al progetto per la “Realizzazione di un impianto Agrivoltaico Integrato Ecocompatibile di potenza di 60 MWp e delle opere accessorie necessarie alla costruzione ed esercizio, da realizzarsi nel Comune di Ganci (PA) in C.da Rolica”; in particolare - **si legge** che: “*Il progetto presentato in uno all’istanza P.A.U.R. contiene un’ipotesi di connessione e sottostazione elettrica attualmente, come le altre, al vaglio del tavolo tecnico stesso al fine dell’approvazione di TERNA S.p.A. ed emissione del progetto benestariato. Resta onere del Proponente - come previsto dal TICA - introdurre nel proprio progetto il progetto benestariato da TERNA S.p.A. per l’acquisizione di tutti i pareri necessari alla costruzione e all’esercizio in ambito P.A.U.R. da volturare alla stessa TERNA S.p.A.*”

Si ribadisce, qui, che in questo contesto, **il progetto di Alta Capital 8 s.r.l. risulta essere in una situazione di stallo amministrativo difficilmente superabile, ove si consideri che l’impianto di Alta Capital 8 s.r.l. dovrebbe recapitare l’energia elettrica in una stazione di alta tensione a 380 kW che ancora non risulta progettata, in quanto l’infrastruttura (la rete elettrica) potrà essere realizzata, verosimilmente, non prima di 7/8 anni!!!**

Quanto fin qui richiamato confligge palesemente con i principi enunciati dall’art 12 del DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387, il quale, è posto per individuare ed elencare i principi di “Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative”.

Considerato che l’obiettivo primario è incrementare e incentivare la produzione di energie da fonti rinnovabili, alla base della possibilità di espletare le procedure di rilascio della Autorizzazione Unica sono la indifferibilità e l’urgenza, che deve caratterizzare tutte le fasi della procedura che portano alla esecuzione dell’impianto, fino alla sua messa in esercizio.

Chiaramente, nel caso in cui ci si trova, le esigenze di urgenza e indifferibilità trovano un **limite tecnico nel FATTO** che due opere fondamentali per la effettiva produzione di utilità dell’impianto (Stazione Elettrica di Trasformazione e tratto di elettrodotto per la sua connessione al sistema di trasmissione della energia attualmente



esistente) sono ancora, nella migliore delle ipotesi, in fase di progettazione, se non di semplice discussione per la progettazione.

Una Autorizzazione Unica non potrebbe essere rilasciata conferendo i caratteri di “indifferibilità” e “urgenza” a opere che, già in partenza si sa, non potranno vedere la luce nel decennio mobile di rilascio del provvedimento.

Anche se Autorizzazione Unica fosse rilasciata non potrebbe, comunque, l’impianto agri fotovoltaico essere a stretto giro realizzato per incapacità di riversamento della energia elettrica prodotta.

Al contrario, l’iniziativa presentata da AM Energie Rinnovabili srl (procedura MiTE 8309/2022) è di pronta realizzazione in quanto è munita di STMG, con recapito Energia nella Stazione elettrica Terna “Serra del Vento”, ove già la stessa Società ha uno stallo in esercizio a servizio di impianto eolico recentemente realizzato. **L’esistente rete di trasporto dell’energia** sarà condivisa tra i due impianti.

Occorre, dunque, far valere il semplice e lampante principio che chi ottenga prima L’Autorizzazione Unica a realizzare ed esercire, e - conseguentemente - prima giunga alla possibilità di immettere energia da fonte rinnovabile nel sistema, contribuendo dunque a raggiungere gli obiettivi di transizione energetica fissati a livelli europei e nazionali, **non possa essere soggetto a limitazioni derivanti da “impatto cumulativo” solo presunto.**

Chi solo successivamente sarà nelle condizioni di costruire l’impianto dovrà tenere conto di effettivi (stavolta) impatti cumulativi esistenti.

Con la presente pertanto, la scrivente società proponente torna a

richiedere

che il Ministero della Cultura - Soprintendenza Speciale per il PNRR - e il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica vogliano rimediare ai vizi di legittimità che, attualmente, alla stregua delle esposte osservazioni, inficiano la nota prot. n. 22272 del 25.11.2022 del Servizio Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali della Regione Siciliana e, pertanto, non pongano prescrizioni e/o restrizioni relative alle zone “D” ed “F” del progetto in oggetto in quanto questo, una volta autorizzato, verrà realizzato in tempi brevissimi, stante l’immediato sbocco dell’energia previsto nella STMG rilasciata da Terna.

Con osservanza

AM Energie Rinnovabili srl
L’Amministratore Unico

Firmato digitalmente da

VEZIO VAZZANA

CN = VEZIO VAZZANA